



**A tutte le Aziende Clienti
Del settore paghe
Che applicano il CCNL METALMECCANICA PMI**

IL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ'

Sommario

1. AUMENTI CONTRATTUALI.....	1
2. NATURA E FINALITÀ DELLA "BILATERALITÀ"	3
3. FONTI NORMATIVE	3
4. MODALITÀ DI VERSAMENTO	5
5. OBBLIGATORietà DELLA BILATERALITÀ	6

Il 29 luglio 2013 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNIONMECCANICA per le imprese del settore meccanico.

Il rinnovo ha visto la sola firma della FIOM CGIL.

A seguito esito positivo del referendum dei lavoratori del 27 settembre 2013, in attesa che le parti siglino la firma definitiva del rinnovo, dal mese di settembre le aziende dovranno comunque iniziare a **corrispondere ai lavoratori gli aumenti contrattuali** secondo le modalità e gli importi qui di seguito riepilogati.

Per quanto riguarda la bilateralità, per la quale consigliamo un'attenta lettura dei paragrafi di seguito dedicati, CONFAPI invita le aziende **a non eseguire ancora i versamenti previsti**, essendo in corso alcune verifiche che dovranno essere definite nel mese di ottobre.

1. Aumenti contrattuali

Gli aumenti salariali, definiti in funzione degli scostamenti inflattivi verificatisi nel triennio precedente e previsti per gli anni 2013-2015, possono essere così riepilogati:



Livelli	da 1 giugno 2013	da 1 giugno 2014	da 1 giugno 2015	TOTALE
1	€ 21,88	€ 28,13	€ 31,88	€ 81,89
2	€ 25,59	€ 32,91	€ 37,29	€ 95,79
3	€ 30,19	€ 38,81	€ 43,99	€ 112,99
4	€ 31,94	€ 41,06	€ 46,54	€ 119,54
5	€ 35,00	€ 45,00	€ 51,00	€ 131,00
6	€ 38,72	€ 49,78	€ 56,42	€ 144,92
7	€ 41,56	€ 53,44	€ 60,56	€ 155,56
8	€ 45,94	€ 59,06	€ 66,94	€ 171,94
9	€ 53,81	€ 69,19	€ 78,41	€ 201,41

E' stato inoltre definito che l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) venga conglobato nei nuovi minimi tabellari. Termina pertanto di essere corrisposto come voce separata il suddetto elemento retributivo.

Poiché non è stato possibile adeguare i minimi già dal mese di settembre, stante i tempi stretti tra la definizione del referendum e il periodo di elaborazione delle paghe stesse, gli aumenti retributivi come pure gli arretrati retributivi relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013, saranno corrisposti con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2013.

Unitamente alle retribuzioni del mese di ottobre di ciascun dipendente verranno riconosciute a titolo di "arretrati retributivi" le seguenti somme:

Livelli	Arretrati giu-lug-ago-sett 2013
1	87,52
2	102,36
3	120,76
4	127,76
5	140,00
6	154,88
7	166,24
8	183,76
9	215,24

Tutti gli importi devono ritenersi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. In particolare, gli "arretrati retributivi", poiché afferenti il corrente anno d'imposta, sono assoggettabili a tassazione ordinaria.

[Torna all'indice](#)



2. Natura e finalità della "Bilateralità"

L'accordo di rinnovo del CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI, attraverso il recepimento degli specifici accordi interconfederali, ha reso di fatto operativa la c.d. "bilateralità".

Gli enti bilaterali sono organismi "paritetici", perché costituiti in egual misura: rappresentati dai datori di lavoro da una parte e rappresentanti dei lavoratori dall'altra.

Il loro scopo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di fornire alle imprese e ai lavoratori l'opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale.

Il Legislatore ne ha ampliato, col tempo, le competenze, promuovendone il ruolo in tema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di certificazione dei contratti di lavoro e di gestione mutualistica di fondi per l'integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione.

La bilateralità del sistema Confapi ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti legati in particolare allo sviluppo dell'apprendistato, al sostegno al reddito, all'osservatorio contrattuale e alla formazione sulla sicurezza.

[Torna all'indice](#)

3. Fonti normative

Con il rinnovo del CCNL, i seguenti Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL sono diventati parte integrante dello stesso, assumendone quindi un carattere cogente:

1. **A.I. 20 SETTEMBRE 2011** con il quale viene disciplinata la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono istituiti gli organismi paritetici nazionali OPNC e provinciali e viene altresì disciplinata la formazione in materia di sicurezza.
2. **A.I. 20 APRILE 2012** con il quale viene disciplinata la materia dell'apprendistato.
3. **A.I. 23 LUGLIO 2012** con il quale viene istituito presso l'ENFEA il FONDO SVILUPPO BILATERALITA' PMI CONFAPI e l'OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO.

Vengono così definite le misure dei versamenti a carico delle aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi. Questa l'articolazione dei versamenti:

"Fondo Sicurezza PMI CONFAPI" il versamento in ragione d'anno è costituito:

- a. dal versamento del contributo sicurezza dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella misura di euro 18,00 per ciascun lavoratore;



b. dal versamento di euro 6,00 dovuto dalle aziende per ciascun lavoratore da parte delle rimanenti aziende che operano con la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

“Fondo Sviluppo Bilateralità PMI Confapi” il versamento in ragione d’anno è così stabilito:

quota destinata all’attività per lo sviluppo dell’Apprendistato pari a euro 6,00 per ciascun lavoratore a tempo pieno e pari a euro 3,00 per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore, a carico delle aziende;

“Fondo Sostegno al Reddito”, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge. La quota annua a carico delle aziende è fissata in euro 28,00 per ciascun lavoratore.

“Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro” suddiviso in due articolazioni:

- a. quota a carico azienda destinata al sostegno e allo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, all’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché alla contrattazione territoriale di secondo livello, pari a complessivi euro 8,00 per ciascun lavoratore, in applicazione dell’Accordo Interconfederale del 20.04.2012 in materia di rappresentanza e di quanto convenuto nei singoli CCNL;
- b. quota destinata per ulteriori attività correlate, per ciascun lavoratore pari a euro 12,00 a carico delle imprese, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

I versamenti avranno carattere mensile, in rapporto al numero di dipendenti occupati. Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24.

Il principio è quello di competenza, per cui entro il 16 del mese occorrerà adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso.

Gli importi mensili andranno determinati come segue:

a. “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”

- ➔ 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- ➔ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS

b. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”

- ➔ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato;
- ➔ 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;

c. “Fondo sostegno al reddito”

- ➔ 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore;

d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”

- ➔ 0,66 euro mensili per 12 mensilità
- ➔ 1,00 euro mensili per 12 mensilità.



L'ente OPNC gestirà il fondo a), mentre l'ENFEA gestirà i fondi b), c), d). In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento.

[Torna all'indice](#)

4. Modalità di versamento

A partire dal mese di settembre 2013, a condizione che l'ipotesi di accordo si trasformi in intesa nei tempi previsti, le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi verseranno i relativi contributi all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24.

Con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate N. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici "OPNC" ed "ENFE" da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all'ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per la formazione e l'ambiente.

L'Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali venivano offerte le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24", nella sezione "INPS", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "OPNC", e in un rigo successivo la causale "ENFE" esposta, nel campo "causale contributo", in corrispondenza esclusivamente del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola Inps dell'azienda; nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps	Periodo riferimento	di	Importi a debito versati
2401	OPNC	2401...	09/2013	//	0,5/1,5 (per n. dipendenti)
2401	ENFE	2401...	09/2013	//	4,5 (per n. dipendenti)

[Torna all'indice](#)



5. Obbligatorietà della bilateralità

L'adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali. Ciò discende da una serie di considerazioni e principi sedimentati nel tempo.

Il Ministero del Lavoro si è pronunciato sull'obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali e, a seguito di alcune istanze di interpello, tra cui quelle di Confapi, ha emanata la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010.

Un secondo e distinto ordine di problemi riguardano invece la diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro definiscono un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro. In questo senso i contratti collettivi dispongono l'obbligatorietà non tanto dell'iscrizione all'ente bilaterale, quanto piuttosto del riconoscimento al prestatore di lavoro di analoghe forme di tutela in particolar modo per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale. In tal caso i contratti collettivi possono prevedere anche una quantificazione in termini economici.

E' il caso del CCNL Unionmeccanica Confapi che dispone sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di un importo forfetario mensile di € 25,00, che l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

In questa ipotesi, l'obbligatorietà del versamento all'ente bilaterale, oppure il versamento diretto dell'indennità al lavoratore e della erogazione diretta di prestazioni equivalenti alla bilateralità va riferita alla parte economica-normativa del contratto collettivo.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere all'obbligo contrattuale.

Sicché, laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento, che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro, tutti i CCNL del sistema Confapi stabiliscono che **le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità**. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all'obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.



Da ultimo è bene sottolineare che il **riconoscimento dei benefici economici e contributivi in genere, è subordinato all'integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro.**

Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un'azienda metalmeccanica con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità Confapi ed un'azienda che opta per il versamento dell'E.A.R.

Costo adesione Bilateralità Confapi

Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità = € 60,00

Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10% = € 6,00

Totale costo annuo = € 66,00

Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi

E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità = € 325,00

Contribuzione Inps: € 325,00 X 30,88% = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio)

Premio Inail: € 325,00 X 6,5% = € 21,13 (lavorazioni di saldatura)

Totale costo annuo = € 446,49

[Torna all'indice](#)

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

Mario Bernardo
Filippo Brenna
Nicoletta Nasazzi
Viviana Gigliotti
Chiara Valsecchi
Pamela Gobbi